



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

Z | C
DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **251/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **213/2019**

in data : **10/04/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

L'ASSISTENTE GIUDICE
D.ssa Domenica B...

Alessandria 10/04/2019

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

N. 213/19 Sent.
N. 251/19 R.G.
N. 1208/19 Cron.
N. / Rep.

Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona dell'avv. Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 251 Reg. Gen. 2019

Promossa da:

nato a (AL), il , C.F.

elettivamente domiciliato presso Alessandria
Globoconsumatori Onlus - Via Cremona n. 6 - C.F. 96056180068.

Ricorrente

Contro

Comune di , in persona del Sindaco pro-tempore
elettivamente domiciliato, presso lo stesso Ente alla
rappresentato e difeso dall'Agente della Polizia Municipale
, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e
risposta.

Resistente

Conclusioni delle parti:

Per la parte ricorrente: "Voglia Lei Sig. Giudice di Pace emettere giudizio motivato per la nullità degli atti e degli atti conseguenziali, in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede che non vengano applicate le maggiorazioni di legge.

Per la Parte resistente: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda attrice, poichè del tutto infondata in fatto ed in diritto”.

Motivazioni della decisione

Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti della parti e del verbale di udienza, il giudicante osserva quanto segue.

La presente causa verte sull'annullamento dei verbali

e n. elevati a carico del ricorrente nella
qualità di obbligato in solido, dalla Polizia Municipale di ,
per la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s..

Si duole l’ opponente nel ricorso dell’illiceità degli atti opposti per la mancata contestazione immediata delle infrazioni, rilevate in un centro abitato con l’ apparecchiatura presidiata dagli agenti della Polizia Locale. Lamenta l’sponente la illegittimità dei verbali poichè l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento tipo Enves EVO MVDM 1507, non sarebbe munita dell’ omologazione rilasciata dal MISE. Deduce l’istante l’invalidità degli accertamenti delle infrazioni rilevate, per la mancanza della prova della taratura e della funzionalità dello strumento (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 co. 2 reg. di attuazione c.d.s.). Asserisce che la prova fotografica, per risultare idonea all’accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità ed affidabilità sicura.

L’amministrazione resistente rileva nella comparsa di costituzione e risposta, che i VeloOk o Speed Check, sono meri contenitori o simulacri, e come tali non sono soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione, ovvero approvazione, ovvero omologazione da parte dei competenti organi.

Riguardo alla omessa contestazione immediata sottolinea che l'art. 201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) sancisce la non necessità della contestazione immediata quando "l'accertamento della violazione" è eseguito per mezzo di apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di polizia e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nella indisponibilità di essere formato in tempo utile e nei modi regolamentari", proprio come per l'Enves Evo 1507.

Osserva il Comune che l'Enves EVO MVDM 1507, come richiesto dalla normativa vigente è stato approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 4668 del 28.7.2016 allegato. Rappresenta la parte resistente che lo strumento utilizzato per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità risulta essere stato tarato in data 19.03.2018, inoltre il certificato rilasciato dall'ente reca l'attestazione della perfetta funzionalità. Replica la resistente che non sussiste la violazione del decreto Prefettizio ai sensi dell'art. 4 del d.l. 121/2002 convertito con modifiche nella legge 168/2002 e che nei verbali elevati per la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s. che ha provveduto a notificare, sono riportati i motivi della mancata contestazione immediata. Evidenzia l'opposto che il ricorrente riferisce genericamente di una presunta irregolarità del posizionamento dell'autovelox e della segnaletica informativa, senza offrire alcun supporto probatorio, di contro esso risulta presegnalato e costantemente presidiato da un agente accertatore in uniforme, tale da rendere visibile la postazione di controllo ed i cartelli

sono ubicati a distanza adeguata e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Ebbene dalla disamina degli atti di causa e precisamente dai verbali impugnati, si ricava che il veicolo _____, di proprietà del ricorrente in data 16.11.2018 alle ore 12:43, nel Comune di

_____ in località _____ - direzione Alessandria, aveva percorso il tratto di strada sul quale era vigente il limite di 50 km/h alla velocità di 72 km/h detratta la tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h, superando tale limite di km/h 22.

Si deduce inoltre che il giorno 4.12.2018, il veicolo incriminato in data 4.12.2018 alle ore 12:36, nel Comune di _____ in località

_____, aveva percorso il tratto di strada nella vigenza del citato limite di 50 km/h, alla velocità di km/h 68 detratta la tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h, superando il suddetto limite di 18 km/h.

Si evince altresì che l'accertamento in ambedue i casi era stato effettuato con l'apparecchiatura Enves Evo MVDM 1507 approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4660 del 28.7.2016 regolarmente tarata, collocata in postazione presidiata regolarmente segnalata e ben visibile, la cui perfetta funzionalità era stata opportunatamente verificata prima dell'uso.

Sennonchè l'ente resistente non ha adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi degli illeciti contestati, difatti non ha prodotto o esibito i rilievi fotografici fonti, di prova dell'accertamento delle asserite violazioni dell'art. 142 comma 8 c.d.s.,

commesse dal conducente del veicolo di proprietà della esponente targato
nei giorni 16.11.2018 e 4.12.2018 nel Comune

in località _____, rispettivamente in direzione Fresonara
ed Alessandria. Pertanto, il mancato deposito da parte della Pubblica
Amministrazione convenuta della documentazione fotografica relativa alle
contestazioni dalla stessa svolte, comporta l'impossibilità per il Giudice di
effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato
dell'amministrazione stessa, con conseguente accoglimento delle pretese
del ricorrente (Tribunale di Torino, sez. VIII, sentenza n. 34845 del
30/09/2004).

In proposito, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire (cfr.
sentenza n. 2952/1998 e Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713) che il
momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui
deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del
c.d.s. demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può
essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati.

Quindi i fotogrammi costituiscono un elemento essenziale e fonte di prova
indefettibile ai fini dell' accertamento delle infrazioni senza i quali non può
di certo riconoscersi attendibilità alle contestazioni di cui ai verbali
notificati.

Ed invero *“nel caso di violazioni al codice della strada accertata con i
dispositivi di rilevamento a distanza ex art. 4 L. 168/2002, il verbale non
gode di fede privilegiata, in quanto i fatti ivi descritti non avvengono
sotto la diretta percezione del verbalizzante. Ne consegue che laddove la
P. A., sulla quale incombe l'onere di provare la fondatezza della propria*

pretesa sanzionatoria, non depositi i fotogrammi che nello specifico, rappresenta l'unica fonte di prova, l'opposizione deve essere accolta in virtù di quanto dispone l'art. 23 comma 12, L. 689/81 (cfr. Trib. di Torino sez. 3, 26 marzo 2012, n. 2124).

Ininfluenti ed assorbiti gli altri motivi di opposizione.

Discende da quanto sopra argomentato l'annullamento ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.L.vo 150/11 dei verbali e delle sanzioni inferte.

La natura delle questioni trattate ed i motivi di accoglimento, costituiscono giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso i verbali
e per l'effetto ne annulla le
sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per la comunicazione di rito anche a mezzo telefax o pec.

Alessandria 05.04.2019.

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria Il, 20/4/19
IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Beatrice Castri)

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Sofia Giovanna PARRELLA